



del 15 aprile 2023



Capo della Polizia figura di garanzia per sicurezza pubblica e coesione sociale.

***Irrispettoso e pericoloso
trascinarlo nelle beghe
partitiche di palazzo***

Riteniamo irragionevole, irrispettoso - per tutte le donne e tutti gli uomini che quotidianamente operano in ogni angolo del Paese con assoluta dedizione a salvaguardia della sicurezza pubblica e di tutte le libertà individuali e collettive dei cittadini - e pericoloso - per la tenuta della sicurezza pubblica e della coesione sociale perché destabilizzante per l'intera Istituzione - trascinare il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - in bieche e perniciose beghe di palazzo, animate da sparute correnti partitiche che trovano anche amplificazione con la ogica degli specchietti per le allodole nella quale qualche mass media comunque incappa.

Ancor più revanscista, oltre che impensabile, appare siffatta puerile tattica se si pensa che viene resa pubblica a pochi giorni dalla celebrazione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato durante la quale, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giorgia Meloni – che ringraziamo ancora per la sua dimostrata vicinanza all'Istituzione e alle donne e uomini che la compongono - il Prefetto Lamberto Giannini e il Ministro Matteo Piantedosi hanno ricevuto il ringraziamento da parte del Presidente Mattarella per il delicato ed efficace servizio che quotidianamente svolge la Polizia di Stato al servizio del Paese e a difesa della sicurezza e delle libertà dei nostri cittadini. Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP commenta le notizie stampa che preannunciano un passaggio del Capo della Polizia al ruolo di Prefetto di Roma.

Le funzioni del Prefetto di Roma, delicatissime e di estrema importanza nella gestione della sicurezza pubblica della nostra Capitale, che richiedono personalità di altissima levatura istituzionale oltre che dotate di indiscussa professionalità, per quanto fondamentali e imprescindibili sono funzioni che attengono alla vita e alla gestione della sola nostra Capitale.

Nelle funzioni del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. – rientra, oltre a quelle di coordinatore di tutte le Forze di polizia, anche quella di indirizzare tutti i Prefetti delle province italiane relativamente alla loro funzione di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza.

La storia, infatti, ci ha consegnato anche nel recente passato che il Prefetto di Roma, per le sue capacità sia stato chiamato a ricoprire la funzione di Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S..-

Ecco perché, conclude il leader del SIULP, chiunque tenga alla sicurezza dei nostri cittadini, alla tutela delle loro libertà e al mantenimento della coesione sociale, non può nemmeno immaginare un'ipotesi come quella riportata dai mass media giacché questo significherebbe destabilizzare l'intero sistema sicurezza nazionale che oggi, a detta di tutti, è uno dei migliori al mondo.

Ringraziamenti al Presidente Mattarella per riconoscimento alla Polizia di Stato

Ringraziamo ossequiosamente e calorosamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le parole di riconoscimento che ha voluto tributare alle donne e agli uomini della Polizia di Stato in occasione del 171° anniversario dell'Istituzione. Ricevere l'apprezzamento e la gratitudine del Presidente Mattarella è già un motivo di grande orgoglio per tutti i poliziotti italiani, considerato che il Presidente è sempre stato un saldo e

sicuro riferimento nel nostro agire quotidiano per garantire la nostra mission istituzionale. Apprendere che lo spirito di abnegazione, con cui ogni giorno operiamo per garantire la sicurezza delle Istituzioni e dell'intero Paese e le libertà di ogni cittadino così come previste dalla nostra Costituzione, ci ha portato al punto da incarnarne i principi e i valori come sottolineato dal Presidente, è per tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato un motivo di orgoglio ma anche uno sprono a continuare la nostra missione con maggiore impegno e responsabilità al servizio del Paese e dei cittadini.

Lo scrive in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il primo e ancora oggi il più rappresentativo sindacato nato dalla legge di riforma approvata con la 121/1981, commentando il messaggio del Capo dello Stato indirizzato al Capo della Polizia in occasione del 171° anniversario.

Garantire sicurezza e libertà, sottolinea Romano, nella consapevole convinzione che mentre la libertà è un valore assoluto, la sicurezza è il metro attraverso il quale le forme di governo democraticamente scelte dai cittadini per amministrare il paese ci consente di misurare il grado di fruibilità dei diritti di cittadinanza garantiti dalla Costituzione, ovvero operare in situazioni di emergenza, dove ci viene richiesto di gestire l'ingestibile, come nei casi di calamità o nella gestione del fenomeno migratorio, sono missioni che richiedono, in democrazia, un'istituzione grande, complessa, articolata ed estremamente professionale, vicino alla gente che opera tra la gente con la consapevolezza di essere detentrica di un potere che gli è attribuito per garantire l'indispensabile sicurezza necessaria allo sviluppo dei nostri territori e per il godimento delle libertà individuali e collettive. Tutte caratteristiche che la Polizia di Stato incarna da quasi due secoli al servizio del Paese grazie all'abnegazione e alla professionalità delle sue donne e dei suoi uomini.

Valori incarnati in modo inalienabile dalla Polizia di Stato e dai suoi appartenenti, di cui ne sono incancellabili e attuali testimoni i nostri eroici caduti che si sono immolati, senza se e senza ma, per il bene e la sicurezza degli altri, che non potranno mai essere messi in dubbio nemmeno quando, qualche sporadico caso di travisamento o tradimento dei propri doveri, ci fa trovare di fronte a qualche appartenente che, tradendo lo spirito dell'istituzione e i valori che incarna, va oltre i suoi doveri o contro il giuramento di fedeltà prestato sulla nostra Costituzione. Ne è stata dimostrazione, nel tempo, la capacità e la velocità con cui in questi sporadici, inevitabili e ininfluenti pochissimi casi in cui sono stati individuati ed immediatamente espulsi i singoli responsabili. Giacché la forza e l'autorevolezza di una grande democratica istituzione, qual è la Polizia di Stato, non risiede nella certezza che nessuno dei suoi componenti possa sbagliare ma nella capacità dell'Istituzione di individuare l'errore e di correggerlo immediatamente.

Ecco perché, conclude il leader del SIULP, le parole del Presidente Mattarella, oltre che inorgogliarci e spronarci a servire sempre di più e meglio il nostro Paese a garanzia della sicurezza e delle libertà dei nostri cittadini e delle nostre Istituzioni democratiche, sono la miglior ricompensa per chi ha scelto di servire il proprio paese continuando a garantire sicurezza e libertà per ogni singolo cittadino e per l'intera comunità.

La nuova anagrafe dei dipendenti pubblici e il fascicolo digitale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 1° febbraio 2023, prende forma la nuova Anagrafe dei dipendenti pubblici, uno strumento basato sul censimento digitale di tutti gli appartenenti alla Pubblica amministrazione e destinato a confluire nel fascicolo digitale del dipendente.

L'Anagrafe dei dipendenti pubblici rientra nella missione di "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR, con lo scopo di dare ulteriore impulso al processo di digitalizzazione della PA e prende il via con una prima fase di sperimentazione di almeno sei mesi.

Le finalità del fascicolo digitale del dipendente è quella di favorire il coordinamento e la verifica delle attività di organizzazione delle PA, anche per rendere più efficace l'analisi dei fabbisogni di personale e di programmazione delle assunzioni.

A regime, il fascicolo elettronico del dipendente sarà integrato con le informazioni acquisite sul Portale inPA e conterrà le informazioni sul percorso professionale di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità.

L'Anagrafe digitale sarà costruita a partire dai dati già disponibili con il sistema NoiPA, mentre per il personale restante le informazioni saranno fornite periodicamente dall'INPS al MEF. Nel pieno rispetto della privacy e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali queste informazioni riguarderanno:

- dati anagrafici (codice fiscale; indirizzo e-mail aziendale; numero di telefono della postazione in ufficio; cittadinanza; stato civile; residenza; titolo di studio; eventuale iscrizione ad Albo professionale);
- stato giuridico e trattamento economico, relativi al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- data di nomina nell'incarico in essere;
- amministrazione di appartenenza;
- qualifica;
- unità organizzativa; • sede di lavoro;
- modalità di assunzione (concorso, mobilità obbligatoria o volontaria);
- tipo di impiego (tempo pieno o part-time e se, nel caso, determinato);
- eventuali incarichi conferiti;
- anzianità di servizio;
- eventuale data di cessazione del rapporto e l'eventuale percentuale di invalidità o assistenza a familiari.

Rettifica del proprio estratto conto contributivo (segnalazione contributiva)

Un nostro iscritto prossimo alla pensione ci chiede come fare per visualizzare la propria posizione assicurativa e gestire le segnalazioni da inviare all'INPS.

Per la verifica e l'eventuale rettifica del proprio estratto conto contributivo il sito dell'INPS mette a disposizione un servizio che consente di visualizzare le informazioni sulla propria posizione contributiva e offre strumenti per la gestione delle segnalazioni contributive da inviare all'INPS.

Il servizio è rivolto ai cittadini che hanno necessità di correggere anomalie presenti nella propria posizione assicurativa, richiedendo l'accredito o modifica di periodi contributivi.

Effettuata l'autenticazione, l'utente può visualizzare le informazioni sulla propria posizione contributiva e utilizzare gli strumenti a disposizione nel portale per la gestione delle segnalazioni da inviare all'INPS.

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link:

<https://www.inps.it/content/inps-site/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schedestrumenti.richiedere-la-rettifica-del-proprio-estratto-conto-contributivo-segnalazione-contributiva--50582.richiedere-la-rettifica-del-proprio-estratto-conto-contributivo-segnalazionecontributiva-.html>

Concorso per Vice Ispettore tecnico per complessivi 500 posti nei vari profili. Richiesta di scorrimento della graduatoria

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 12 aprile u.s. dalla Segreteria Nazionale:

"... la Funzione Pubblica, su richiesta del Dipartimento della PS, ha autorizzato l'assunzione di 500 Vice Ispettori Tecnici sulla base delle vacanze globali riferibili a ormai 2 anni fa.

Allo stato attuale, all'esito delle prove scritte, in attesa dello sviluppo di quello del settore telematico, come risultato dalle graduatorie pubblicate dei vincitori e degli idonei, al netto delle ulteriori e nuove vacanze che potrebbero determinarsi per effetto del mancato superamento della prova orale, vi sarebbero circa 130 posti alla data odierna rispetto ai 500 previsti e coperti economicamente, sebbene in alcuni profili gli idonei non vincitori della prova scritta risultano essere in numero superiore rispetto ai posti messi a concorso.

Ciò posto, considerando anche che, con riferimento al concorso interno, sono stati coperti circa 707 posti, con la presente, anche alla luce degli emendamenti approvati nel decreto "mille proroghe" che ha statuito normativamente con l'entrata in vigore lo scorso 28 febbraio della legge 24 febbraio 2023, n. 14, contenente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi la proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative", l'introduzione con gli art. 1-bis e 2-bis, di misure straordinarie per il potenziamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato e la semplificazione delle procedure assunzionali e dei corsi di formazione, si chiede la possibilità di scorrere le graduatorie in oggetto anche al fine di razionalizzare il sistema concorsuale, senza pregiudicare l'intero impianto amministrativo. Infatti la ratio della richiesta si poggia sulla possibilità di ridistribuire sugli altri profili i posti non coperti, ancorando tale richiesta al fatto che i posti, autorizzati e coperti, sono 500 in modo globale e non con riferimenti specifici ai vari profili.

Conoscendo la Sua altissima sensibilità, nonché l'enorme impegno che quotidianamente profonde per fronteggiare la carenza d'organico che investe la Polizia di Stato, siamo certi che saprà, anche in questa circostanza, adottare tutte le iniziative necessarie per non disperdere le professionalità partecipanti ai vari concorsi in argomento, cogliendo invero la possibilità dello scorrimento considerando per intero il numero dei 500 posti finanziati in modo da rideterminare i posti da destinare ai singoli profili.

Confidiamo, quindi, nella Sua consueta attenzione che, ne siamo certi, saprà valutare con la massima attenzione le riflessioni sin qui esposte per trovare, nei tempi e nei modi più consoni, la migliore soluzione praticabile. Giacché l'obiettivo prioritario da perseguire è quello della necessità di adeguare, ma soprattutto preservare, le capacità operative della Polizia di Stato anche con riferimento al ruolo tecnico. ..."

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale

Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2023

Nei modelli 730 o Redditi PF 2023 riferiti all'anno di imposta 2022 è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2022 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta), presso associazioni sportive e impianti sportivi.

L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori.

La detrazione d'imposta per tali spese varia in base all'importo del reddito complessivo.

In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Ecco un breve riepilogo delle regole di detrazione, in vista della scadenza della compilazione della dichiarazione dei redditi e del calcolo delle imposte.

In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:

- associazioni sportive,
- palestre,
- piscine
- altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

In particolare, le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal citato d.m. 28 marzo 2007 che ha precisato:

- per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all'art. 90 commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
- per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La detrazione non spetta per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata presso:

1. le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
2. le società di capitali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (sport professionistico);
3. le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d'imposta.

Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:

- il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
- ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352), con il codice 16.

Per beneficiare della detrazione occorre dimostrare il sostenimento della spesa tramite un bollettino bancario o postale, o con fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle associazioni o impianti sportivi.

In questi documenti devono essere indicati i seguenti elementi:

- ditta, denominazione o ragione sociale, sede legale (o se persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale);
- causale del pagamento;
- attività sportiva esercitata;
- importo corrisposto per la prestazione resa;
- dati anagrafici del ragazzo che pratica l'attività sportiva, e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
- La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:
- nei righi E8-E10 del modello 730;
- nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16
- Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righe, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.

Il diritto di sapere a chi vengono comunicati i propri dati personali

Ogni persona ha il diritto di sapere a chi vengono comunicati i propri dati personali. Lo ha affermato il 12 gennaio 2023 la Corte di giustizia dell'Ue con la sentenza nella Causa C154/21, aggiungendo che il titolare del trattamento può tuttavia limitarsi a indicare le categorie di destinatari qualora sia impossibile identificare questi ultimi, o nel caso la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva.

La Corte Ue è intervenuta a proposito di un caso riguardante un cittadino austriaco che ha chiesto alla società, che gestisce le Poste nazionali, la destinazione dei propri dati.

Con una seconda decisione adottata sempre lo scorso 12 gennaio nella Causa C-132/21, i giudici della Corte UE hanno inoltre affermato che il ricorso amministrativo e il ricorso civile previsti dal GDPR possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente. Spetta, infatti, agli Stati membri garantire che l'esercizio parallelo di tali ricorsi non pregiudichi l'applicazione coerente e omogenea del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Nel primo caso, un cittadino austriaco aveva chiesto alla Österreichische Post di conoscere a chi avesse trasmesso i suoi dati personali. Le poste austriache si erano limitate ad affermare che utilizzavano i dati personali nei limiti consentiti dalla legge nell'ambito della propria attività di editore di elenchi telefonici, e che forniva tali dati ai partner commerciali a fini di marketing.

A seguito di ricorsi vari, la Corte suprema austriaca aveva chiesto alla Corte di Giustizia dell'UE di sapere se il GDPR lasciasse al titolare del trattamento dei dati la libera scelta di comunicare l'identità concreta dei destinatari oppure unicamente le categorie dei destinatari, e se l'interessato avesse il diritto di conoscere la loro identità concreta.

Con la sentenza nella Causa C-154/21, la Corte di Giustizia ha affermato che qualora i dati personali siano stati o saranno comunicati a dei destinatari, il titolare del trattamento è obbligato a fornire all'interessato, su sua richiesta, l'identità stessa di tali destinatari. Solo nel caso in cui il titolare dimostri che la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva, o che non sia (ancora) possibile identificare tali destinatari, allora il titolare del trattamento può limitarsi a indicare unicamente le categorie di destinatari a cui vengono comunicate i dati. La Corte sottolinea che tale diritto di accesso è necessario per esercitare gli altri diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, come il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto di opposizione al trattamento o, il diritto di agire in giudizio nel caso in cui subisca un danno.

Il secondo caso trattato dalla Corte UE riguardava invece il diverso tema del rapporto tra il ricorso amministrativo e civile in tema di tutela dei dati personali, e parte dalla richiesta di accedere alla registrazione del proprio intervento, da parte di un azionista, ed alle relative risposte (che invece erano state negate) nel corso di una assemblea societaria.

Il Tribunale di Budapest aveva quindi chiesto alla Corte di giustizia UE se, nell'ambito dell'esame della legittimità della decisione dell'autorità nazionale di controllo, essa sia vincolata dalla sentenza passata in giudicato dei giudici civili relativa agli stessi fatti e alla stessa pretesa violazione del GDPR da parte della società interessata. Inoltre, poiché un esercizio parallelo di ricorsi amministrativi e civili può portare a decisioni contrastanti, il giudice ungherese voleva verificare se esistesse un'eventuale priorità di un ricorso rispetto all'altro.

Con la sentenza nella Causa C-132/21, la Corte dell'UE ricorda che il GDPR non prevede alcuna competenza prioritaria o esclusiva, né alcuna regola di prevalenza della valutazione effettuata dall'autorità di controllo o da un tribunale relativa all'esistenza di una violazione dei diritti in questione. Di conseguenza, il ricorso amministrativo e il ricorso civile previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente.

Per quanto riguarda il rischio di decisioni contrastanti, la Corte UE sottolinea che spetta a ciascuno Stato membro assicurare, adottando le norme procedurali necessarie a tal fine e nell'esercizio della propria autonomia procedurale, che i ricorsi concorrenti e indipendenti previsti dal GDPR non pregiudichino né l'effetto utile e la tutela effettiva dei diritti garantiti dallo stesso Regolamento europeo, né l'applicazione coerente e omogenea delle sue disposizioni né, infine, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Riposo giornaliero e settimanale non sovrapponibili Le undici ore di riposo giornaliero devono cumularsi al giorno di riposo settimanale, anche quando questo dura più di 24 ore. In tal senso, la Corte di giustizia europea ha richiamato l'Ungheria alla corretta applicazione delle norme in tema di orario di lavoro.

La decisione è scaturita da un contenzioso avviato da un lavoratore contro il proprio datore in merito alla concessione del riposo giornaliero. In particolare, questo dipendente era impiegato come macchinista e doveva rispettare - conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo applicabile - regole particolari per la fruizione dei riposi, che prevedevano, in alcune circostanze, la mancata concessione di quello giornaliero (in particolare, quando aveva un riposo settimanale di 42 o 48 ore e quando fruiva delle ferie).

Secondo il datore di lavoro, questa disciplina era legittima, in quanto il riposo giornaliero deve essere concesso tra due periodi di lavoro che si succedono nel corso di uno stesso periodo di ventiquattro ore e non quando non è previsto alcun nuovo periodo di lavoro, ad esempio quando sono concessi riposo settimanale o ferie.

La Corte di Giustizia ha ricordato che l'articolo 3 della direttiva 2003/88 riconosce a ogni lavoratore, nel corso di ogni periodo di 24 ore, un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive; inoltre, l'articolo 5 stabilisce il diritto, per ogni periodo di 7 giorni, a un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore.

Come rileva la Corte, i due periodi non sono sovrapponibili: il periodo di riposo giornaliero si aggiunge a quello settimanale, autonomo e distinto, di almeno ventiquattro ore stabilito dall'articolo 5 della direttiva. Questa lettura non cambia qualora esistano nella contrattazione collettiva disposizioni più favorevoli in materia di riposo settimanale: l'esistenza di tali disposizioni non è motivo sufficiente per privare il lavoratore di altri diritti che gli sono concessi dalla direttiva 2003/88, e in particolare del diritto al riposo giornaliero. Di conseguenza, il godimento effettivo del diritto al riposo giornaliero deve essere concesso indipendentemente dalla durata del riposo settimanale prevista dalla normativa nazionale applicabile. Nella stessa prospettiva, la Corte rileva che dopo un periodo di lavoro, ogni lavoratore deve immediatamente beneficiare di un periodo di riposo giornaliero e ciò indipendentemente dal fatto che tale periodo di riposo sia o meno seguito da un periodo di lavoro. Un approccio rigoroso, che non sembra avere un impatto diretto sulle norme (Dlgs 66/2003) con cui, nel nostro Paese, è stata recepita la direttiva comunitaria, ma che costituisce un monito importante per la contrattazione collettiva, che ha il potere di dare attuazione concreta a queste regole rispettando le linee guida del giudice comunitario.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 15/2023 del 15 Aprile 2023

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123